SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA ———

N. 3097

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)

dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

e dal Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (CIRINO POMICINO)

e col Ministro per le Riforme Istituzionali e gli Affari Regionali (MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1991

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991

ONOREVOLI SENATORI. – La verifica congiunta eseguita dai Ministeri del tesoro e della sanità, per incarico della Commissione sanità del Senato e conclusasi nello scorso mese di luglio, ha evidenziato la necessità di integrazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per complessive lire 4.200 miliardi, sul presupposto dell'osservanza da parte delle unità sanitarie locali del limite di incremento per il 1991 della spesa per beni e servizi fissato dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nell'11 per cento rispetto alla spesa del 1989.

Detto limite, tuttavia, nel concreto non ha potuto essere osservato, ed assecondando parzialmente le richieste delle regioni, è stata disposta con l'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento la elevazione dall'11 al 22 per cento del predetto limite, con una maggiore spesa di circa lire 1.400 miliardi che, sommata al predetto importo da integrare pari a lire 4.200 miliardi, fa ascendere a complessive lire 5.600 miliardi, come stabilito dal comma 2, le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per il corrente anno 1991.

La provvista dei mezzi finanziari è assicurata da mutui che le regioni sono autorizzate ad assumere con gli istituti di credito, da designare con apposito decreto del Ministro del tesoro, per gli importi indicati nella apposita tabella allegata al provvedimento, determinati rapportando proporzionalmente la maggiore spesa di che trattasi alle assegnazioni regionali del Fondo sanitario nazionale per il 1991 già disposte ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Analoga autorizzazione è prevista per la Associazione della Croce rossa italiana ai fini dell'assunzione di un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

I mutui hanno una durata di quindici anni e sono regolati al tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima consentita per i mutui da contrarre dagli enti locali, come stabilito dal comma 3 dell'articolo 1, mentre le rate annuali di ammortamento sono corrisposte agli istituti di credito mutuanti dal Ministero del tesoro in due soluzioni, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre, comprensive degli interessi di preammortamento predeterminati e capitalizzati, come previsto dall'articolo 2.

L'articolo 3 dispone che l'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in complessive lire 978 miliardi annui a decorrere dal 1993, è coperto da una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente all'uopo vincolata.

Con il comma 1 dell'articolo 4 viene estesa agli stanziamenti del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità, relativo alle «spese per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», la disciplina contenuta nell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, consentendo che le somme non impegnate nell'anno di iscrizione in bilancio possano esserlo nell'anno successivo.

La procedura di erogazione dei finanziamenti da parte del Fondo nazionale, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162) comporta, infatti, che i finanziamenti stessi possano essere resi disponibili soltanto negli ultimi mesi dell'anno, con margini di tempo assolutamente inadeguati per l'impegno delle risorse da parte dell'Amministrazione che deve attuare i progetti, in rapporto alla complessità ed eterogeneità degli adempimenti e procedure per la stipula delle convenzioni, pareri del Consiglio di Stato, eccetera).

Con il comma 2 viene disposto il consolidamento della somma di cui al capitolo 7001 dello stato di previsione del Ministero della sanità dell'esercizio 1991, al fine di consentire che la relativa utilizzazione, per le finalità di potenziamento delle strutture preposte all'attività trasfusionale, secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107, possa essere programmata attraverso la puntuale acquisizione degli elementi informativi e dei progetti che sono stati richiesti alle singole regioni e province autonome. In proposito sono stati formulati dalla Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e dall'apposito gruppo di lavoro istituito presso il Centro studi del Ministero della sanità per l'elaborazione del «Piano sangue» criteri generali di programmazione degli interventi, in aderenza agli obiettivi indicati dalla legge.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Le maggiori esigenze finanziarie relative al Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno in corso, determinate in complessive lire 5.610 miliardi, vengono coperte mediante l'assunzione di mutui da parte delle regioni e delle province autonome e dell'associazione della Croce rossa italiana con onere di ammortamento a carico dello Stato.

L'inizio dell'ammortamento è fissato alla data del 1º gennaio 1993, la durata è di 15 anni ed il tasso da applicare sui mutui in questione non deve essere superiore a quello massimo stabilito per i mutui da contrarre dagli enti locali ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Detto tasso, per il corrente semestre, è fissato dai decreti ministeriali 10 luglio 1991 e 10 dicembre 1990 nella misura del 13,50 per cento.

Gli interessi di preammortamento sono calcolati applicando lo stesso saggio di interesse vigente per il rispettivo mutuo al momento della stipula del contratto, che rimane fermo per tutta la durata del periodo di preammortamento, in modo da consentire la predeterminazione degli interessi stessi e la loro capitalizzazione con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento. Detti interessi sono rimborsati con le stesse modalità previste per la corresponsione delle rate di ammortamento del mutuo e quindi in 15 anni ed allo stesso tasso.

Ai fini della determinazione della rata di ammortamento, da corrispondere dal Ministero del tesoro in via posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, dovrà tenersi conto, oltre che dell'importo dei mutui, pari a complessive lire 5.610 miliardi, anche degli interessi di preammortamento, pari a lire 757 miliardi considerando una durata media di 12 mesi ed il tasso del 13,50 per cento.

Pertanto la rata annuale sul montante di lire 6.367 miliardi (5.610+757), considerando una rata di lire 0,153574 per lira mutuata, viene a determinarsi in lire 978 miliardi da pagarsi in due rate semestrali.

La copertura dell'onere costituita dalla predetta rata annuale di ammortamento a decorrere dal 1993 è offerta da quota parte dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente allo scopo vincolata.

La possibilità del Fondo sanitario nazionale di offrire copertura per gli anni 1993 e successivi può così essere dimostrata:

(a	n miliardi di lire)
Fondo sanitario nazionale anno 1992 (tabella C, legge finanziaria 1991)	85.500
novembre 1990, n. 334)	2.185
Fabbisogno spesa sanitaria 1992	83.315
percentuale)	4.165
Fabbisogno spesa sanitaria 1993	87.480
n. 334)	3.685
Fabbisogno totale 1993 Fondo sanitario 1993 (tabella C, legge finanziaria 1991)	91.165 92.250
Disponibilità residua	1.085

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991.

Decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1991

Misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

- 1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato dall'11 al 22 per cento.
- 2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale sono determinate in lire 5.600 miliardi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, nel limite massimo degli importi indicati nella allegata tabella A con onere a carico dello Stato. Qualora l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.
- 3. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dal 1º gennaio 1993.

- 4. L'importo del mutuo è versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito successivamente, in una o più soluzioni, in favore degli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.
- 5. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi con l'osservanza delle modalità indicate nel presente articolo.

Art. 2.

- 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero.
- 2. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso vigente alla data dell'operazione di mutuo, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Art. 3.

- 1. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1993 e si provvede mediante utilizzo di quota parte all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 4.

- 1. Alla spesa di cui al capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sul capitolo 7001 dello stato di previsione del Ministero della sanità dell'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1991

COSSIGA

Andreotti - Carli - De Lorenzo - Cirino Pomicino - Martinazzoli

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA A (previsa dall'art. 1, comma 2)

REGIONI	IMPORTI MUTUABIL (in milioni)
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
Totale	5.600.000